



Ministero dell'Istruzione
CPIA NAPOLI PROVINCIA 1
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Codice Meccanografico: NAMMOCR008 – Codice fiscale: 93062780635
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682
NAMMOCR008@istruzione.it - NAMMOCR008@pec.istruzione.it



A tutto il personale scolastico in servizio nell'a.s. 2021/2022

Docenti

DSGA e assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Atti scuola

Sito web

C.P.I.A. NAPOLI PROVINCIA 1
CASAVATORE (NA)
Prot. 0002638 del 23/08/2021
(Uscita)

Oggetto: Avvio a.s. 2021/2022 - D.L. n.111/2021 – Informativa possesso ed esibizione per il personale scolastico della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass)

In considerazione dell'imminente avvio dell'anno scolastico 2021/2022, **alla luce delle ultime disposizioni normative e nelle more di possibili ulteriori chiarimenti** da parte delle autorità preposte, si fornisce al personale scolastico la presente informativa sulle prescrizioni riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, ai sensi del **D.L. n.111/2021**.

Il **D.L. n.111 del 06.08.2021**, reca **Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**, e all'art.1, c.6, introduce l'**obbligo per tutto il personale scolastico**, dal 1° settembre fino al 31.12.2021, di **possedere ed esibire** la **Certificazione verde COVID-19**, (introdotta dall'art.9, c.2 del D.L. n.52 del 22.04.2021, convertito in nella L. 87 del 17.06.2021), *al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere le adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione.*

Il D.L. 111/2021 prevede inoltre che il **mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione** della Certificazione verde Covid-19, da parte del personale scolastico, è **considerata assenza ingiustificata** e, a decorrere **dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

L'**obbligo di possesso ed esibizione** della Certificazione verde COVID-19 **NON si applica** ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale**, che dovranno presentare idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (circolare n. 35309 del 04.08.2021). Fino al 30.09.2021 tale certificazione medica può essere presentata in formato cartaceo.

Il D.L. n.111/2021 prevede anche che il **Dirigente scolastico è tenuto a verificare** che **il personale scolastico rispetti l'obbligo di possesso ed esibizione** della Certificazione verde COVID-19. La verifica delle Certificazioni verdi sarà effettuata secondo le **modalità** previste dall'**art.13 del DPCM del 17.06.2021**.

Si ricorda che la **certificazione verde COVID-19**, è rilasciata nei seguenti casi:

1. Avere effettuato la **prima dose** o il **vaccino monodose** da **15 giorni**
2. Aver **completato il ciclo vaccinale** (2dosi)
3. Essere risultati **negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle **48 ore precedenti**
4. Essere guariti dal Covid-19 nei **sei mesi precedenti**

Di seguito si riporta una **schema riepilogativo delle possibili posizioni del personale scolastico** rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19.

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo vaccinale completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Presentazione della Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde a seguito di effettuazione di tampone molecolare o rapido negativo (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare ad effettuare il tampone ogni 48 ore per garantirsi il rinnovo della certificazione
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal D.L. n.111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa).

Alla luce di quanto su esposto, e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, raccomando a tutti un'attenta lettura delle prescrizioni normative e vi sollecito a dotarvi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici dal prossimo primo settembre.

Certa della consueta collaborazione vi saluto cordialmente.

In allegato si riporta la normativa di riferimento con gli estratti di specifico interesse

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
Firmato digitalmente

Normativa di riferimento: (con estratti allegati)

- D.L. n.111 /2021 del 06.08.2021 (obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione verde per il personale scolastico)

- Circolare Ministero della salute n. 35309 del 04.08.2021 (Certificazioni di esenzione dalla Certificazione verde)

DPCM del 17.06.2021, art.13 (Modalità di controllo delle Certificazioni verdi).

Decreto-Legge n. 111/2021 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti).

Art. 1, comma 6

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

“ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309: *Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*

La circolare disciplina la situazione dei soggetti per i quali la **vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita** in ragione di **specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata**. Prevede che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. La certificazione di esenzione può essere rilasciata “direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”. Le disposizioni in oggetto e le relative certificazioni di esenzione hanno validità fino al 30 settembre 2021. Successivamente, anche le esenzioni dovrebbero essere digitalizzate per poter essere sottoposte a verifica con le stesse modalità già in uso per la certificazione verde.

DPCM del 17.06.2021 (Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»).

Art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.